

# C.T.U. e riforma del processo civile: un'occasione perduta

Il d.d.l. 1662 approvato dal Senato non affronta i 4 grandi nodi irrisolti dell'attività di consulenza nel processo: le competenze, i tempi, la deontologia, i compensi

Di **Marco Rossetti**

Publicato il 3 novembre 2021

La riforma del processo civile approvata dal Senato (d.d.l. 1662) contiene numerose norme dedicate alla consulenza tecnica d'ufficio. Nessuna di esse, tuttavia, affronta davvero i quattro grandi nodi irrisolti dell'attività di consulenza nel processo: le competenze, i tempi, la deontologia, i compensi.

## Sommario

**Il d.d.l. 1662**

**Una materia da riformare**

**Un'occasione sprecata**

**Il primo principio**

**Il secondo principio**

**Il terzo principio**

**Il quarto principio**

**Il quinto principio**

**Il sesto principio**

**Il settimo principio**

**Conclusioni**

## 1. Il d.d.l. 1662

Il 21 settembre 2021 il Senato ha approvato (vi era questione di fiducia) il **d.d.l. 1662**, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

Un titolo chilometrico (43 parole) per una riforma che molti senatori, nel dibattito in Aula, non hanno esitato a definire "*straordinaria*", "*epocale*", frutto di "*impegno, sudore, cervello e cuore*" (così, in particolare, l'intervento del Sen. Nazario Pagano, nella seduta n. 360 del 16.9.2021).

Si tratta in effetti di un lungo articolato (72 pagine nell'impaginato pervenuto alla Camera dei deputati, dove ha assunto il n. C-3289), che tocca molti aspetti del processo civile: il giudizio ordinario di cognizione, le impugnazioni, il processo esecutivo, i procedimenti camerati, i procedimenti in materia di persone e famiglia.

Il testo approvato dal Senato dedica varie disposizioni anche alla consulenza tecnica d'ufficio: in particolare art. 1, comma 16 [a sua volta suddiviso in sette paragrafi contraddistinti dalle lettere (a)-(h)], dedicato agli aspetti "di struttura" della c.t.u. (tenuta degli albi); e l'art. 1, comma 17, lettere (i) ed (n), dedicato ad alcuni aspetti processuali (praticamente, nomina e giuramento "a distanza").

Diverse norme speciali sono dedicate poi alla consulenza da svolgere nei processi in tema di persone e famiglia (art. 1, comma 23, lettere (b), ultimo periodo; (dd), (ee), (gg) n. 1.

Che le regole del codice di procedura in materia di consulenza tecnica d'ufficio meritassero di essere riviste è indiscutibile. Quelle regole risalgono, in massima parte, al 1940, e per quanto avanzate e lungimiranti

rispetto all'epoca in cui vennero promulgate, non possono più tenere il passo con un processo il cui esito dipende, sempre più spesso, dalla soluzione di questioni tecniche.

Che le regole introdotte dal d.d.l. 1662 possano davvero elevare la qualità dei consulenti e ridurre i tempi del processo è, invece, seriamente discutibile. Meglio, è recisamente da escludere.

La riforma, infatti, non affronta nemmeno uno dei quattro grandi nodi irrisolti della attività di consulenza, e si occupa di questioni in gran parte di puro dettaglio, che avranno un impatto minimo o addirittura nullo sui tempi del processo e sulla qualità delle consulenze.

Per spiegare questa affermazione elencherò dapprima quali erano i "*puncta prurientia*" della disciplina processuale in tema di c.t.u.; quindi esaminerò il contenuto delle norme contenute nel d.d.l. 1662, per giustapporre, infine, il secondo ai primi, e verificare se e quanto siano tra loro coerenti.

## **2. Una materia da riformare**

La disciplina processuale dell'attività di consulenza d'ufficio ha due aspetti: un primo aspetto "ordinamentale": stabilire come si diventa consulente d'ufficio, quali i controlli, quale la vigilanza, quali le sanzioni disciplinari, quali i compensi.

Il secondo aspetto è quello "funzionale": la nomina del c.t.u., i suoi compiti e poteri, l'astensione e la ricusazione, i rapporti col giudice e con le parti.

Nell'attuale sistema la disciplina dell'attività di consulenza presenta quattro grandi nodi irrisolti, tre concernenti "l'ordinamento" dei c.t.u., la quarta concernente il processo. Questi quattro nodi irrisolti sono:

- a) la qualità dei consulenti;
- b) i costi dei consulenti;
- c) la vigilanza sui consulenti;
- d) i tempi della consulenza.

Esaminiamoli brevemente più da vicino.

2.1. Un consulente incapace; un consulente non aggiornato; o anche soltanto un consulente capacissimo nella sua materia, ma ignaro delle regole fondamentali del processo civile (e che dunque incorre ad ogni piè sospinto in nullità processuali) sono sempre stati un freno potente alla celerità dei processi.

Il consulente che trascura di rispondere a tutti i quesiti; il consulente che risponda ai quesiti in modo immotivato; il consulente che non si confronta con le sensate ed analitiche critiche mosse al suo operato dai consulenti di parte, è un consulente che alimenta all'infinito il dibattito processuale; intorbida la chiarezza dei fatti da porre a fondamento della decisione; inocula nel processo una infinita quantità di questioni controvertibili, che fatalmente spingono le parti all'impugnazione.

Il primo requisito per avere processi celeri, dunque, è che quando sia necessario ricorrere ad un consulente, quest'ultimo dia garanzie di altissima competenza e professionalità.

Per avere consulenti competenti e professionali non c'è che un modo: una accurata *selezione in ingresso* di chi domanda l'iscrizione all'albo dei c.t.u..

Oggi questa selezione ha maglie molto larghe, per varie ragioni: mancanza di norme, innanzitutto; scarsità del personale togato e ausiliario che i presidenti dei tribunali destinano a comporre il comitato di cui all'articolo 14 disp. att. c.p.c.; "giurisprudenza" permissiva dei suddetti comitati, i quali in molti casi ritengono sufficiente, al fine di ottenere l'iscrizione all'albo dei c.t.u., la sola dimostrazione che il richiedente eserciti legittimamente una professione liberale.

L'assenza di selezione "in ingresso" ha fatto sì che gli albi dei c.t.u., con l'andare del tempo, abbiano assunto dimensioni pletoriche, e che all'interno di essi si rinvengano iscritti nella stessa materia con competenze abissalmente differenti.

Questo fenomeno, a sua volta, ha prodotto ulteriori effetti negativi: da un lato ha nociuto alla rotazione degli incarichi (in quanto il giudice, non avendo alcuna certezza sul fatto che l'iscrizione all'albo dei consulenti garantisca la professionalità dell'iscritto, preferisce rivolgersi a consulenti di già provata esperienza); dall'altro lato, all'opposto, ha generato situazioni perverse come quella - ricorrente - in cui il giudice, ingenuamente "estraendo a sorte" un consulente qualsiasi dall'albo, si è trovato dinanzi un perfetto incapace, il quale si è preso un anno di tempo per depositare una relazione inutile (e qualche volta senza nemmeno restituire i fascicoli!).

Così, solo per fare degli esempi: vi sono c.t.u. che trascrivono equazioni di terzo grado senza spiegarle; vi sono c.t.u. che aderiscono a tesi contrastate nella comunità scientifica, senza dare conto dell'esistenza del contrasto; vi sono c.t.u. che accettano incarichi aventi ad oggetto questioni sulle quali non hanno alcuna competenza, per poi chiedere di "essere autorizzati ad avvalersi di un ausiliario" (praticamente un appalto di consulenza!); vi sono c.t.u. che accettano da una delle parti documenti mai ritualmente prodotti, e li utilizzano; vi sono persino c.t.u. che non iniziano le operazioni peritali se prima non venga versato loro l'acconto (incorrendo così nel delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti).

Dunque il primo obiettivo che qualsiasi legislatore sollecito delle sorti della giustizia civile dovrebbe porsi è quello di garantire un livello minimo di competenza esigibile da qualsiasi consulente iscritto all'albo dei c.t.u., e per il solo fatto che sia iscritto all'albo dei c.t.u.; e questo livello minimo di competenza dovrebbe essere molto elevato.

Per garantire un livello minimo di competenza dei consulenti iscritti all'albo non c'è che un modo: prevedere un rigoroso filtro in ingresso. Ad esempio - che so - esigere almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale; dimostrare di possedere almeno 10 pubblicazioni su riviste scientifiche di fascia "A"; dimostrare di avere svolto incarichi professionali di eccezionale delicatezza. Al geometra appena diplomato, e che esercita la sua professione da un anno; così come al medico appena specializzato, a mio modo di vedere non dovrebbe mai essere consentito iscriversi all'albo dei c.t.u. Nessuno dubita della loro competenza, ma per fare l'ausiliario del giudice non basta essere competenti: bisogna essere *più* competenti degli altri.

2.2. Il secondo nodo irrisolto dell'attività di consulenza è rappresentato dai compensi dei consulenti. Per avere buoni consulenti bisogna remunerarli in modo adeguato. È di intuitiva evidenza che nessun professionista serio ed affermato sottrarrebbe tempo alla propria attività per mettersi a fare il consulente d'ufficio, se il compenso per l'una e per l'altra di tali attività fossero fortemente divaricati.

Purtroppo, però, la disciplina attuale dei compensi dovuti ai c.t.u. non può esercitare alcuna attrattiva per tale attività, con la conseguenza che spesso gli albi dei c.t.u. diventano un *refugium peccatorum* per i giovani laureati senza esperienza ed in cerca di qualcosa da fare.

La disciplina vigente (**d.m. 30.5.2002**) prevede infatti che i compensi dei consulenti possono essere a percentuale sul valore della causa; in misura predeterminata prevista dalla legge (fissa o variabile); commisurati al tempo (vacazioni).

Ovviamente *nulla quaestio* per i compensi a percentuale: essi non possono risentire degli effetti del decorso del tempo e del deprezzamento della moneta.

Non così per i compensi predeterminati (sia fissi che variabili), e per i compensi a tempo, che sono rimasti immutati *da trentadue anni*.

Ed infatti il d.m. 30.5.2002, quando venne emanato, non fece altro che recepire, convertendoli in euro, gli stessi compensi già previsti dal precedente d.p.r. 352/88.

Così, per fare un esempio: l'onorario a tempo previsto dall'art. 1, comma 1, d.m. 30.5.2002 è di euro 14,68 (!) per la prima vacanza e di euro 8,15 (!! ) per ciascuna delle vacanze successive. Pertanto se si ipotizza che per studiare il fascicolo, farsi un'opinione, scrivere la relazione, occorranza 16 ore, il compenso al c.t.u. sarebbe di euro 14,68 (per la prima vacanza di quattro ore) più 6 vacanze (di due ore l'una) da 8,15 euro l'una: e dunque euro 63,58, ovviamente al lordo delle imposte. Si tratta, come ognuno vede, di compensi

avvilenti – per non dire oltraggiosi – rispetto all’opera svolta dal c.t.u..

La sopravvenuta e manifesta iniquità di larga parte dei compensi previsti dal d.m. 30 maggio 2002 ha anch’essa generato effetti perversi, e fra gli altri due in particolare:

-) la “fuga” dall’attività di consulenza dei professionisti migliori, i quali ben difficilmente saranno disposti a sottrarre tempo alla propria attività libero professionale, per dedicarsi ad un’attività largamente meno remunerativa;

-) la palese illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al c.t.u. che, sia pure a fin di bene, quotidianamente vengono adottati da molti giudici al di fuori di qualsiasi previsione normativa (ad es., nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria).

2.3. Il terzo nodo irrisolto della disciplina processuale dell’attività del c.t.u. è rappresentato dalla vigilanza sull’operato degli ausiliari.

Questo sistema oggi è totalmente fallimentare.

Cosa accade, infatti, al consulente che, ritualmente convocato, non compare in udienza a prestare giuramento; oppure che ritarda il deposito della relazione; od ancora che incorre in una nullità processuale costringendo parti e giudice alla rinnovazione dell’istruttoria? Molto spesso nulla.

Quando va bene, il giudice lo sostituisce con un altro ausiliario (non prima, però, di aver disposto due o tre rinvii - puntualmente inutili - “*mandando alla cancelleria di sollecitare il c.t.u.*”). Il consulente sostituito, però, resterà quale pericolosa mina vagante nell’albo dei c.t.u..

Sono pochi i casi, per quanto mi consta, in cui il giudice istruttore, dinanzi al ritardo ingiustificato dell’ausiliario o dinanzi alla sua mancata comparizione, disponga la trasmissione degli atti al presidente del tribunale, ai sensi dell’**articolo 19 disp. att. c.p.c.**; ed ancor meno i casi in cui il procedimento disciplinare venga avviato e si concluda con l’applicazione di una sanzione (atteggiamento che, sia consentito aggiungere, può essere anche comprensibile, alla luce di quanto detto poc’anzi sui compensi degli ausiliari: è infatti spiacevole far la voce grossa nei confronti di qualcuno che, per l’opera prestata, sarebbe stato comunque sottopagato).

Prassi di questo tipo hanno notevolmente attenuato, tra gli iscritti agli albi dei c.t.u., il senso dell’importanza dell’opera da essi svolta; ha diffuso l’opinione che, se si è convocato dal magistrato, si può anche non andare senza che accada nulla; che un rinvio per il deposito della relazione non si nega a nessuno; che per chiedere una proroga non siano necessari i gravi motivi richiesti dall’**articolo 153 c.p.c.**

La mancanza di un sistema di controllo sugli ausiliari degna di tale nome, il lassismo di alcuni magistrati; le prassi trasandate di alcuni uffici giudiziari, hanno avuto ed hanno l’effetto di “allentare” la solerzia e lo zelo dei c.t.u. nell’assolvimento dei propri incarichi. Ed è intuibile con quali conseguenze sulla durata dei processi: il c.t.u. non si presenta? rinvio. Il c.t.u. ha chiesto una proroga ingiustificata? Rinvio. Il c.t.u. ha depositato una relazione insufficiente? Rinvio. Credo di non andar lontano dal vero nell’affermare, a spanne, che la negligenza dei consulenti tecnici d’ufficio è causa di almeno un quarto di tutti i rinvii disposti nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado.

2.4. Il quarto nodo irrisolto della disciplina processuale della consulenza d’ufficio è rappresentato dai tempi.

Nessuna norma del codice civile stabilisce quale debba essere il termine per lo svolgimento dell’incarico, eccezion fatta per le consulenze in materia di lavoro, per le quali l’**articolo 424, ultimo comma, c.p.c.**, fissa un termine massimo di 20 giorni (è inutile soffermarsi su quanto sia rispettata questa norma nella prassi).

Intendiamoci: la consulenza tecnica può avere ad oggetto gli accertamenti più diversi: dall’accertamento dei costi per riparare una modesta infiltrazione d’acqua in un appartamento, all’individuazione delle cause del crollo del ponte Morandi. È, di conseguenza, più che logico che la legge lasci al giudice l’individuazione del termine entro cui l’ausiliario dovrà depositare la propria relazione.

Il punto è che attualmente la legge non pone alcun limite massimo, e molti giudici non si fanno alcuno scrupolo di fissare al consulente tecnico termini largamente sovradimensionati rispetto alla difficoltà oggettiva dell'incarico: ad esempio 90 giorni per stimare una invalidità micropermanente, o 120 giorni per accertare se il saggio degli interessi stabilito da un contratto di mutuo sia o non sia usurario.

Dinanzi al tribunale civile di Düsseldorf 120 giorni sono il tempo necessario per l'esaurimento di una controversia civile di media difficoltà; da noi, se si somma questo termine a quello analogo che la riforma oggi *in itinere* introdurrà quale termine per la *vocatio in ius*, si arriva ad un totale di otto mesi (arco di tempo che, per di più, in qualunque punto dell'anno inizi a decorrere, fatalmente finirà per incorrere nella sospensione feriale).

### **3. Un'occasione sprecata**

Un processo celere ed equo dipende ovviamente da tante cose. Tra queste, non ultima è la competenza e lo zelo degli ausiliari; così come la professionalità e la solerzia dei magistrati che li nominano e ne debbono controllare l'operato.

Per avere consulenti competenti e solerti, per quanto detto, occorrerebbe innanzitutto selezionarli accuratamente; poi remunerarli adeguatamente; infine sanzionarli giustamente quando dovessero venir meno ai loro doveri.

Vediamo ora se, ed in che misura, il d.d.l. 1662 abbia affrontato questi tre problemi. La mia risposta è: nessuna.

Per spiegare questa affermazione passerò in rassegna analiticamente le norme contenute nell'art. 1, comma 16, d.d.l. 1662, per poi passare a qualche considerazione finale.

Il d.d.l. 1662 ha ad oggetto una legge-delega. Esso quindi non contiene norme di dettaglio, ma solo i principi cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare le norme delegate.

In materia di consulenza questi principi sono sette, e sono contenuti nelle lettere (a)-(g) del comma 16 dell'art. 1.

### **4. Il primo principio**

Il primo principio (lettera a) è:

*"rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani".*

Che la procedura per l'iscrizione all'albo dei c.t.u. dovesse essere rivista lo si è già detto.

Si è anche detto che ciò di cui il nostro sistema giustizia aveva ed ha bisogno è un "corpo" di potenziali consulenti di altissima preparazione ed indiscussa professionalità, e che le norme attuali non garantiscono né l'una, né l'altra.

La legge delega, nel demandare al governo di "rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti", tuttavia, non solo non contiene alcuna ulteriore specificazione, ma nella parte restante contiene una indicazione totalmente contrastante con le esigenze di professionalità sopra ricordate.

La legge infatti imporrà al governo di "favorire l'accesso anche ai più giovani".

Ora, che una persona giovane possa accedere all'albo dei c.t.u. nulla lo vieta. Oggi il requisito per l'accesso e il possesso di una "speciale competenza", ed ovviamente anche una persona molto giovane può possedere tale requisito.

Il punto, infatti, non è se il consulente sia giovane o *agé*; così come non è se sia uomo o donna, bianco o nero, melanconico o bilioso. Il punto è se sia o non sia *competente*.

Ma una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza rende evidente che, di norma, maggiori capacità professionali e maggiore esperienza sono posseduti da chi abbia già e da tempo svolto una determinata professione.

Pertanto introdurre norme che non solo consentano, ma addirittura *favoriscano* l'accesso all'albo per il solo fatto che il richiedente sia giovane, è una previsione che contrasta frontalmente con l'obiettivo di elevare la competenza la professionalità media degli iscritti all'albo.

L'età del richiedente dovrebbe essere l'ultimo dei requisiti da prendere in considerazione per vagliare la domanda di iscrizione; o meglio non dovrebbe neanche essere preso in considerazione. Gli unici requisiti da prendere in considerazione dovrebbero essere il *curriculum vitae*, gli incarichi assolti, le pubblicazioni autorevoli, ed in generale qualsiasi atto o fatto idoneo a dimostrare il possesso di una competenza particolare e superiore alla media.

Ma di ciò la legge delega non si occupa.

Non posso lasciare l'analisi di questa lettera (a) del comma 16 dell'articolo 1, senza segnalare l'evidente infortunio in cui è incorso il legislatore: la norma parla infatti di procedura per l'iscrizione dei consulenti "presso i Tribunali", trascurando di considerare che poco oltre [lettera (c)] abolisce gli albi presso i tribunali in favore di un albo nazionale unico.

## 5. Il secondo principio

Il secondo principio (lettera b) è:

*"distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento".*

Di questa norma confesso con candore (e ammetto che il limite è mio) quale sia il senso, lo scopo e l'utilità.

Inizio con rilevare che già oggi gli albi dei consulenti sono distinti in categorie omogenee, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 13, secondo e terzo comma, disp. att. c.p.c..

La prima parte della norma è dunque perfettamente inutile.

La seconda parte impone al governo di "favorire la formazione di associazioni nazionali di riferimento". Se ben intendo, dunque, il decreto legislativo delegato dovrà introdurre norme che incentivano la costituzione spontanea dell'associazione dei c.t.u. medici legali, dell'associazione dei c.t.u. esperti di estimo, dell'associazione dei c.t.u. esperti di bilancio, e via dicendo.

Non entro nel merito della questione di come possa la legge favorire l'associazionismo dei c.t.u. (sgravi fiscali? Preferenze nel conferimento degli incarichi? Partecipazione ai comitati disciplinari dei tribunali?). Quel che mi chiedo è quale utilità l'amministrazione della giustizia possa mai trarre dal fiorire di una pletera di associazioni di c.t.u., magari a livello regionale, provinciale, comunale e rionale.

Il nostro ordinamento, allo stato, non concepisce affatto il c.t.u. come una "controparte contrattuale" del giudice delle parti. Il c.t.u. è un ausiliario, gravato da una *servitus iustitiae*. Egli ha l'obbligo di collaborare col giudice per il solo fatto che abbia chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'albo. La sua collaborazione è necessariamente individuale, e dalla struttura ordinamentale dell'attività di consulenza esula qualsiasi profilo e qualsiasi rilievo dell'associazionismo.

## 6. Il terzo principio

Il terzo principio (lettera c) è:

*"creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso".*

Creare un albo unico nazionale di tutti i c.t.u. è una novità dagli effetti estremamente limitati.

Già oggi, infatti, non è inibito al giudice di nominare consulenti iscritti in albi diversi da quello del tribunale presso cui il magistrato è incardinato; né gli è inibito nominare consulenti non iscritti in nessun albo (**art. 22 disp. att. c.p.c.**). Scopo della norma è consentire, ad esempio, ai tribunali di modeste dimensioni e dotati di albi privi di consulenti che abbiano le professionalità richieste del caso concreto, di scegliere ausiliari iscritti negli albi di altri tribunali.

La norma tuttavia nella sua laconicità lascia irrisolta una miriade di problemi che sarà compito del legislatore delegato affrontare e risolvere: e si tratta di problemi niente affatto modesti.

In primo luogo, viene da pensare alle dimensioni di questo albo nazionale unico: se in esso confluissero tutti gli ausiliari oggi iscritti negli albi dei vari tribunali, esso risulterebbe composto dall'incredibile numero di oltre 100.000 iscritti.

Viene da chiedersi chi gestirà questo albo, chi eserciterà i controlli in ingresso, in uscita e periodici su questo numero sterminato di iscritti.

Sino ad oggi, come accennato, le domande di iscrizione, il procedimento disciplinare e la revisione periodica dell'albo sono affidati al comitato di cui all'**articolo 14 disp. att. c.p.c.**, istituito (o che dovrebbe essere istituito) presso ogni tribunale.

La centralizzazione dell'albo imporrà di provvedere in modo diverso alla attribuzione delle competenze oggi spettanti al comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c.. Le soluzioni ipotizzabili sono diverse, e tutte problematiche.

Istituire un concorso unico nazionale per l'iscrizione all'albo dei c.t.u. sarebbe operazione lunga, complessa e costosa.

Consentire agli aspiranti c.t.u. di presentare la domanda ad un determinato tribunale, per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale, sarebbe soluzione anch'essa problematica. Da un lato, infatti, occorrerebbe stabilire dei criteri di "competenza", per evitare la concentrazione di tutte le domande di iscrizione davanti ai tribunali, per così dire, più "benevoli" nel relativo vaglio. Dall'altro lato, quel che è più grave, pretendere che l'albo sia unico, ma demandare il vaglio della domanda di ammissione ai singoli tribunali comporterebbe il rischio di una non omogeneità di giudizio e di criteri di valutazione, per domande destinate a conseguire il medesimo risultato e confluire nel medesimo albo.

La creazione di un albo unico nazionale, poi, imporrà ovviamente la modifica anche delle norme sul procedimento disciplinare.

Vorrei ricordare che l'iscrizione all'albo dei consulenti esige non solo la speciale competenza, ma anche la "condotta morale specchiata" (**art. 15 disp. att. c.p.c.**).

Per i c.t.u. costituisce dunque illecito disciplinare non solo assolvere in modo negligente gli incarichi affidatigli dal giudice, ma anche venire meno a norme di condotta generalmente condivise: e dunque non solo commettere reati, ma anche - ad esempio - non pagare i propri debiti, incorrere in sanzioni amministrative per fatti gravi legati all'esercizio della professione, farsi cogliere in stato di ebbrezza grave sulla pubblica via; esprimere pubblicamente opinioni gravemente sconvenienti od addirittura offensive nei confronti delle parti, degli avvocati, dell'ordine giudiziario (per la cronaca, sono tutte condotte nelle quali più volte mi sono imbattuto nei dieci anni in cui fui delegato a presiedere l'albo dei c.t.u. nel Tribunale di Roma).

Orbene, se tutti i c.t.u. fossero iscritti in un albo unico nazionale, nessun dubbio che la competenza a procedere disciplinarmente per gli illeciti deontologici consistiti nella negligente esecuzione dell'incarico spetti al tribunale che quell'incarico ha conferito. Ma per gli altri illeciti disciplinari chi sarà competente? Immaginiamo un consulente che risiede a Palermo; che ha chiesto l'iscrizione all'albo al tribunale di Roma; che venga nominato CTU dal tribunale di Milano; che venga condannato in sede penale per avere calunniato una delle parti del processo in una intervista rilasciata a Venezia. A chi spetterà in questi casi avviare il procedimento disciplinare: al tribunale del luogo di residenza? Al tribunale che ha accolto la domanda di iscrizione? Al tribunale che ha affidato l'incarico oggetto delle esternazioni calunniose?

In conclusione, la previsione di un albo unico nazionale per tutti i consulenti poco cambia rispetto a quanto già esiste; e molti e delicati problemi creerà al legislatore delegato. È, insomma, una norma che avrà molti costi, e pochi benefici.

## **7. Il quarto principio**

Il quarto principio (lettera d) è:



*“favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d’appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all’altro”.*

È una norma francamente oscura.

Iniziamo col dire che attualmente i consulenti tecnici sono iscritti in albi tenuti dai tribunali, non dalle corti d’appello. Le Corti d’appello non hanno albi dei c.t.u., tanto è vero che quando è necessario nominare un c.t.u. in grado di appello la Corte attinge agli albi tenuti dai Tribunali.

Proseguiamo col rilevare che, una volta introdotto un “albo unico nazionale”, non si comprende bene perché mai i cc.tt.uu. avrebbero *“obblighi di cancellazione da un distretto all’altro”*.

Da uomo di legge non dovrei dirlo, ma è forte la tentazione a sospettare che una norma di questo tipo sia stata scritta senza adeguata riflessione sulla disciplina esistente, e sulla parte restante della stessa legge delega.

## **8. Il quinto principio**

Il quinto principio (lettera e) è:

*“prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti”.*

Questa norma, al contrario delle precedenti, è una previsione utile e necessaria.

In teoria, infatti, già oggi i consulenti tecnici avrebbero l’obbligo di tenersi aggiornati. Tanto si desume dall’**articolo 18 disp. att. c.p.c.** Il tribunale, infatti, ogni quattro anni ha il compito di eliminare dall’albo i consulenti *“per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15” disp. att. c.p.c.*; e poiché tra qualità questi requisiti vi è il possesso di una *“speciale competenza”*, il mancato aggiornamento professionale comporta di per sé il venir meno di uno dei presupposti per l’iscrizione.

Questa norma, tuttavia, sul piano pratico è risultata di assai problematica applicazione.

Il tribunale di Roma, ad esempio, ha un albo di c.t.u. nel quale sono iscritte 30.000 persone.

Il controllo del permanente possesso della speciale competenza da parte di 30.000 persone richiedeva, negli anni in cui presiedevo l’ufficio c.t.u. di quel tribunale, ben più dei quattro anni previsti dalla legge, tenuto conto dei mezzi a disposizione e del personale di cancelleria (tre unità in tutto).

Il sistema introdotto dalla legge delega è certamente più spedito, naturalmente a condizione che il legislatore delegato introduca una decadenza *ope legis* del c.t.u. il quale venga meno all’obbligo di conseguire nell’unità di tempo prestabilita, un adeguato numero di “crediti formativi”.

Non posso tuttavia astenermi da rilevare, prima di abbandonare l’analisi di questa norma, che ancora una volta il legislatore è incorso in un infortunio lessicale: la norma infatti impone al governo di introdurre una formazione permanente dei consulenti tecnici *“e dei periti”*, dimenticando che nel processo civile non esistono *“periti”*, lemma usato dalla legge per indicare gli ausiliari del giudice penale (cfr. **art. 64, comma primo, c.p.c.**).

## **9. Il sesto principio**

Il sesto principio (lettera f) è:

*“tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi”.*

*Absit iniuria verbis*, ma in questa norma il disegno di legge tocca l’apice del non-senso.

Nel comma 16 dell’articolo 1 il disegno di legge si sta occupando dei consulenti tecnici d’ufficio. Volendo riformare le norme processuali sull’attività di consulenza, il legislatore sta dunque dicendo che il governo dovrà:

a) tutelare la salute dei consulenti;



b) tutelare la gravidanza dei consulenti;

c) consentire al consulente la "sospensione volontaria" (da che?) Per fatti verificatisi a "*nell'anno lavorativo*".

Mi asterrò da qualsiasi facile ironia. Mi limiterò a rilevare che il consulente non è un lavoratore dipendente del tribunale; tanto meno è un lavoratore dipendente o un prestatore d'opera per conto delle parti; non esiste un "anno lavorativo del consulente"; non c'è alcuna necessità per il consulente momentaneamente impedito di chiedere la sospensione dall'albo dei c.t.u..

Il consulente, infatti, ha facoltà di rifiutare l'incarico quando ricorra un giusto motivo (**art. 63 c.p.c.**), e vorrei ben vedere che la malattia o la gravidanza non fossero considerati "giusti motivi" per rifiutare la nomina a c.t.u.. Se, poi, l'impedimento non fosse temporaneo ma permanente, verrebbe meno uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei c.t.u., e non è mestieri a discorrere di sospensione: quel c.t.u. dovrà essere cancellato per sopravvenuta impossibilità di assolvere l'incarico.

Sarebbe dunque opportuno ricordare al legislatore, se avesse orecchie per intendere, che l'attività del consulente tecnico non ha nulla a che vedere con il lavoro subordinato, e che il consulente tecnico di norma ha un "suo" lavoro, nell'ambito del quale riceve tutela in caso di malattia o gravidanza.

#### **10. Il settimo principio**

Il settimo principio (lettera g) è:

*"istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".*

Anche quest'ultima previsione contenuta nel comma 16 dell'articolo 1 del d.d.l. 1662 è alquanto oscura.

Come accennato, attualmente il controllo sulla disciplina dei c.t.u., sulla rotazione degli incarichi, sul rispetto delle regole deontologiche è demandato ad un comitato (**art. 14 e ss. disp. att. c.p.c.**), del quale il disegno di legge non prevede formalmente l'abrogazione. Parrebbe dunque che, accanto ed in aggiunta a questo comitato, la riforma intende introdurre un secondo organo, istituito non più presso il tribunale, ma presso le corti d'appello, che dovrebbe presiedere "*alla regolarità delle nomine*".

Iniziamo dunque col rilevare che non è chiaro cosa si debba intendere per "*regolarità delle nomine*": il giudice ha nominato un consulente tecnico amico suo? Il giudice ha nominato un consulente tecnico non iscritto all'albo? Il giudice nomina consulenti tecnici senza garantire il rispetto della rotazione degli incarichi imposta dall'**articolo 22 disp. att. c.p.c.**?

Proseguiamo col rilevare che una commissione di questo tipo, istituita presso le corti d'appello, avrebbe compiti immani.

Essa dovrebbe infatti vigilare su questa "regolarità delle nomine" (che, come detto, non si sa bene cosa sia) compiute da tutti i tribunali del distretto, e dunque su migliaia di conferimenti di incarichi ogni mese.

In terzo luogo, resta totalmente oscuro come debba essere composta questa commissione, e soprattutto quali poteri abbia: annullare le nomine? Ma sarebbe una interferenza nell'attività giurisdizionale, Avviare un procedimento disciplinare a carico del magistrato? Ma costituirebbe una prerogativa della procura della Repubblica o del Consiglio Superiore della Magistratura. Avviare un procedimento disciplinare a carico del c.t.u.? Ma costituirebbe una duplicazione dei poteri già attribuiti ai comitati presso i tribunali, dei quali non è prevista formalmente l'abrogazione.

In definitiva, anche questa lettera (g) è ambigua nella forma e oscura dello scopo.

#### **11. Conclusioni**

Non è questa la sede per esprimere un giudizio tecnico complessivo sulla cosiddetta "riforma del processo civile".

Se però prendiamo in esame il segmento di essa dedicato a ristrutturare la disciplina dell'attività di

consulenza, il senso di scoramento che prova chi per 31 anni si è occupato della materia è profondo.

Nulla il disegno di legge dice sui requisiti minimi che occorre possedere per fare il consulente; nulla il disegno di legge stabilisce per evitare che anche *oves et boves* riescano ad iscriversi all'albo; nessun serio rafforzamento il disegno di legge prevede per il controllo disciplinare dell'attività dei consulenti; nulla il disegno di legge prevede in materia di compensi degli ausiliari, divenuti oltraggiosamente ridicoli. Nulla, fine, il d.d.l. stabilisce per stroncare quelle prassi istruttorie indulgenti ed inclini a concedere ai cc.tt.u. il termine che desiderino, e prorogarlo *ad libitum*.

In compenso, la legge ci dice che i decreti legislativi delegati dovranno "tutelare la gravidanza" dei c.t.u.

In una parola, il disegno di legge così com'è non solo non sortirà - c'è da giurarci - alcun effetto benefico sull'attività di consulenza, ma corre il rischio di generare effetti controproducenti, ad esempio laddove impone al legislatore delegato di "favorire" l'accesso all'albo dei giovani non perché più competenti, ma sol perché tali. Come a dire: dove non arriva il reddito di cittadinanza, sopperisce l'albo dei c.t.u..